

**Accordo sulla
Commissione paritetica d'interpretazione
TARMED (CPI)**

tra

**H+ Gli ospedali svizzeri (H+),
la Federazione dei medici svizzeri (FMH)**

e

**santésuisse Gli assicuratori malattia svizzeri,
gli assicuratori secondo la legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla**

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),

**l'Assicurazione militare,
rappresentata dall'**

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
SUVA,**

**l'Assicurazione invalidità (AI)
rappresentata dall'**

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

1. Preambolo

In virtù dell'art. 1 cpv 3 del contratto *TARMED Suisse*, le parti contraenti creano una Commissione paritetica d'interpretazione (CPI). Il presente accordo regola l'organizzazione, le funzioni, le competenze, la procedura e il finanziamento della CPI.

2. Mandato e obiettivi

¹ La CPI assicura l'interpretazione uniforme e comune della struttura tariffaria TARMED. Per interpretazione si intende la spiegazione relativa a una posizione contenuta nella struttura tariffaria TARMED, alle regole di applicazione nonché alle disposizioni e interpretazioni generali.

² La CPI interviene quando l'applicazione della struttura tariffaria TARMED dà adito a equivoci o quando le interpretazioni non sono chiare.

3. Competenze

¹ La CPI è l'unico organo incaricato dalle parti contrattuali dell'interpretazione della struttura tariffaria TARMED. Le sue competenze si estendono all'intera Svizzera.

² Le decisioni della CPI sono vincolanti per tutti gli utilizzatori della struttura tariffaria TARMED e prevalgono sulle interpretazioni e sulle pubblicazioni delle singole parti contrattuali.

4. Composizione

¹ La CPI si compone di quattro rappresentanti degli assicuratori e di quattro rappresentanti dei fornitori di prestazioni. Gli assicuratori (santésuisse, AINF, AM e AI) si accordano tra di loro per la ripartizione delle quattro poltrone di loro pertinenza. La stessa cosa vale per i fornitori di prestazioni (FMH e H+). È auspicabile che i rappresentanti prescelti coincidano con quelli che siedono nella CPT (unione personale).

² La presidenza spetta a turno e per un anno a ciascuna delle quattro parti (FMH, H+, santésuisse e AINF/AM/AI).

5. Segreteria

¹ La funzione di segreteria viene gestita dal Segretariato di TARMED Suisse che riceve le richieste, prepara le sedute, tiene i verbali e pubblica le decisioni della CPI.

6. Procedura

¹ Tutti gli utilizzatori della struttura tariffaria TARMED (i partner tariffari nonché gli assicuratori e i fornitori di prestazioni che hanno aderito alle convenzioni tariffarie) possono, in caso di dubbi, indirizzare richieste d'interpretazione alla CPI.

² Le richieste vanno presentate al Segretariato di TARMED Suisse, all'attenzione della CPI, tramite un apposito modulo.

³ Se lo ritiene necessario, la CPI può interpellare i richiedenti. Ciò non deve però comportare ritardi nel trattamento dell'istanza. Ai richiedenti non spetta alcun indennizzo per le spese sostenute.

⁴ Le decisioni della CPI devono essere prese all'unanimità. Ognuna delle quattro¹ parti (santésuisse, AINF/AM/AI, FMH, H+) dispone di un voto. Le decisioni della CPI possono essere prese anche tramite circolazione degli atti.

7. Coinvolgimento di esperti

¹ Su richiesta di una delle parti, la CPI può coinvolgere degli esperti nel processo decisionale.

² Nel caso in cui sussistano dei dubbi in seno alla CPI, il coinvolgimento di esperti deve permettere di prendere una decisione conforme all'organicità e alla logica della struttura tariffaria, agli interessi delle parti contrattuali, ecc.

8. Ricorsi

La decisione della CPI può essere impugnata entro 30 giorni mediante opposizione scritta. L'istanza va allora sottoposta alla CPF competente. Il seguito della procedura si fonda sull'accordo relativo alla CPF in questione e sui relativi regolamenti.

9. Finanziamento

¹ Le parti retribuiscono in proprio i loro rappresentanti.

² La presentazione di richieste alla CPI è gratuita.

¹ AINF/AM/AI costituiscono un'unica parte contrattuale

10. Entra in vigore / disdetta

¹ Il presente accordo entra in vigore il 18 aprile 2007 e sostituisce l'Accordo sulla commissione paritetica d'interpretazione TARMED (CPI) del 05 giugno 2002.

² L'accordo può essere disdetta per la fine di un anno civile, rispettando il termine di preavviso di sei mesi.

³ In caso di disdetta, le parti contraenti iniziano immediatamente le trattative per adottare una nuova regolamentazione.

Berna / Lucerna / Soletta, 18 aprile 2007

santésuisse Gli assicuratori malattia svizzeri

Il presidente

Il direttore

Ch. Brändli

F. Britt

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente

W. Morger

**Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni SUVA
Assicurazione militare**

Il capodivisione

K. Stampfli

**Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
Ambito Assicurazione invalidità (AI)**

Il vicedirettore

A. du Bois-Reymond

H+ Gli ospedali svizzeri

Il presidente

Il direttore

Ch. Favre

B. Wegmüller

Federazione dei medici svizzeri (FMH)

Il presidente

Il segretario generale

J. de Haller

D. Herzog